



Cosa rappresenta il Decreto



Il **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema digitale italiano gestito dal Ministero dell'Ambiente per monitorare il ciclo dei rifiuti speciali e pericolosi.

È stato istituito dal **REGOLAMENTO DM 59/2023 entrato in vigore il 15/06/2023**

Il sistema sostituisce progressivamente i vecchi registri cartacei e prevede obblighi e scadenze suddivisi in base alle dimensioni aziendali e al tipo di attività.

ececamere




Soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI



- a) Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei **rifiuti**;
- b) Enti e le imprese che raccolgono o trasportano **rifiuti** a titolo professionale;
- c) Enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di **rifiuti** senza detenzione;
- d) Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di **rifiuti**;
- e) Enti e le imprese produttrici di **rifiuti pericolosi**;
- f) Organizzazioni non rientranti in enti e imprese che producono **rifiuti pericolosi**;
- g) Enti e imprese con più di 10 dipendenti **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**:
 - ✓ prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali/artigianali;
 - ✓ derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie
- h) Delegato

ATTENZIONE → Sono invece esclusi i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti, chi conferisce rifiuti urbani al servizio pubblico, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa secondo quanto disposto dal c. 3 bis dell'art. 188-bis del D.lgs. 152/06 come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006.

ececamere

Focus

DELEGATI fra i soggetti obbligati

*Possono iscriversi per operare come **delegati dei produttori** (art. 18 DM 59/2023):*

- > associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- > gestore del servizio di raccolta
- > gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006

Per conto dei produttori i delegati possono effettuare l'iscrizione e la trasmissione dei dati

The logo for ececammere, featuring the word "ececammere" in a blue, lowercase, sans-serif font.



Iscrizioni quando


L'obbligo di iscrizione è avvenuto in modo scagionato:

1° Scaglione: Grandi aziende (produttori iniziali con più di 50 dipendenti) ed enti/impresе di trattamento, trasporto o intermediazione.

2° Scaglione (Dal 15 giugno al 14 agosto 2025): Medie imprese (produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi che hanno tra gli 11 e i 50 dipendenti).

3° Scaglione (Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026): Microimpresе (produttori di soli rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti).

The logo for ececammere, featuring the word "ececammere" in a blue, lowercase, sans-serif font.

Focus

REGOLAMENTO DM 59/2023


Dipendenti

Numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell'iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

Focus

REGOLAMENTO DM 59/2023

Definizioni:

- a) «**unità locale**»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione
- b) «**operatore**»: il soggetto iscritto al RENTRI
- c) «**sistema gestionale**»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti
- d) «**utente**»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

«servizi di supporto»: sono servizi messi a disposizione dal RENTRI i quali consentono agli operatori iscritti di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal DM



REGOLAMENTO DM 59/2023 -> Pagamenti



A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione alla tipologia di impresa
 - ✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva
 - ✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva
 - ✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il **versamento del contributo** annuale **viene effettuato**, successivamente all'iscrizione, **entro il 30 aprile di ogni anno**.

I versamenti **sono effettuati** con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).

Diritto di segreteria e **Contributi** annui non vanno pagati in caso di registrazione nel portale RENTRI **area Produttori non iscritti**.

ececamere



Variazioni dopo l'iscrizione



La pratica di **variazione** consente, con riferimento all'**unità locale iscritta** al RENTRI, di:

- Inserire una nuova autorizzazione
- Inserire una nuova attività svolta
- Modificare delle informazioni errate precedentemente inserite
- Cancellare la specifica unità locale al venir meno dei requisiti previsti dal D.M. n. 59/2023 per l'iscrizione al RENTRI o al venir meno della volontà nel caso di iscrizione volontaria.

La pratica di **cancellazione** consente di cancellare **tutte le unità locali iscritte** per l'operatore selezionato.

Le pratiche di CANCELLAZIONE e di VARIAZIONE comportano il versamento del diritto di segreteria pari a 10€ per ciascuna unità locale.

ATTENZIONE: *Prima di cancellare una o tutte le unità locali, l'operatore dovrà accertarsi di aver provveduto alla trasmissione al RENTRI di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.M n. 59/2023*

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 -> pilastri operativi su cui si fonda il RENTRI

1. Registro di Carico e Scarico

- **Cosa cambia:** Diventa completamente digitale a partire dal giorno successivo all'iscrizione dell'azienda al RENTRI.
- **Trasmissione dati:** Le aziende devono inviare mensilmente al sistema i dati registrati.
- **Fase transitoria:** i nuovi modelli cartacei scaricabili dal portale RENTRI, vidimati virtualmente o presso la Camera di Commercio (situazioni particolari)
- **Conservazione a norma**

2. Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)

- **Modello:** Da febbraio 2025 è obbligatorio l'utilizzo del **nuovo modello di FIR** (scaricabile dal portale del RENTRI e vidimato digitalmente tramite portale).
- **Dematerializzazione:** Il formulario è **digitale** a partire dal **13 febbraio 2026** per la gestione dei rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi / e soggetti obbligati.

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 -> scelte operative dell'operatore

Per la tenuta in formato digitale gli operatori possono utilizzare:

- **i propri sistemi gestionali** (INTEROPERABILITA') →
 - questi gestionali comunicano direttamente con il RENTRI attraverso le API,
 - le operazioni vengono effettuate dal gestionale e
 - da questo inviate automaticamente al RENTRI;
- **i servizi messi a disposizione dal RENTRI** per coloro che non dispongono di sistemi gestionali («SERVIZI DI SUPPORTO») →
 - le operazioni vengono effettuate direttamente e manualmente accedendo all'AREA OPERATORI del portale
 - accesso effettuato con identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentate o incaricato.

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 -> Registro cronologico carico e scarico



le nuove regole digitali:

- **Tempistiche di annotazione:** Restano quelle previste dal D.lgs. 152/06:

entro 10 gg lavorativi dalla produzione (carico) ed entro 10 gg lavorativi dalla data di inizio trasporto dallo stabilimento (scarico) per il produttore,

entro 10 gg lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino per chi effettua raccolta /trasporto,

entro 10 gg lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento → con le **modifiche introdotte dal D.lgs. 213/2022 (16/06/2023)** viene introdotto l'obbligo di indicare le **quantità trattate e quelle prodotte**, ma non vengono date indicazioni relativamente alle tempistiche per la gestione di tali operazioni e quelle sui materiali.

entro 5 gg per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (DPR 254/2003 art. 8 comma 3 – Norma speciale)

- **Immodificabilità:** Una volta inserita la registrazione, l'operazione diventa immodificabile a quella data.
- **Trasmissione mensile:** Tutti i dati inseriti nel registro durante il mese devono essere trasmessi al RENTRI **entro la fine del mese successivo** a quello in cui sono avvenute le operazioni. La **trasmissione** al RENTRI può essere effettuata, per conto dei produttori, dai **delegati** ai sensi dell'art. 18 del Regolamento: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. La **trasmissione non è dovuta** nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni.

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 -> Formulari



Emissione e Vidimazione: Il FIR viene generato tramite il portale RENTRI o tramite il proprio gestionale interoperabile. La **vidimazione è esclusivamente digitale** e avviene tramite l'apposizione di un QR code univoco sul documento al momento della creazione.

Uso del FIR Digitale:

- Il FIR nasce nativamente in formato informatico e viene firmato digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima della partenza del mezzo.
- Può essere gestito in viaggio tramite l'**App RENTRI FIR Digitale** installata su smartphone o tablet.
- Al momento dell'arrivo a destinazione, l'impianto di smaltimento/recupero appone la sua firma digitale per accettazione. Una copia completa del FIR firmata da tutti i soggetti torna automaticamente al produttore via sistema.

Uso del FIR Cartaceo: Se il produttore sceglie il formato cartaceo, l'intera filiera (trasportatore e destinatario) gestirà il trasporto in modalità cartacea.

Trasmissione dati FIR: Per i rifiuti pericolosi, i dati del FIR devono essere trasmessi al RENTRI entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto.

Conservazione a norma

Attenzione: Prima di firmare digitalmente il FIR, è necessario controllare attentamente i dati (codice EER, peso, colli). Una volta che il documento riceve la doppia firma (produttore + trasportatore), non è più modificabile o annullabile, salvo una procedura eccezionale di "rollback", azione attivabile solo se il mezzo non ha ancora iniziato il viaggio.

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 -> Chi non hanno obbligo di iscrizione



I produttori possono continuare ad emettere il FIR in formato cartaceo ma **con i nuovi modelli**.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI.

La **vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI**, previa **registrazione**, **NON COMPORTA IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO E DEL DIRITTO DI SEGRETERIA**.

REGISTRAZIONE

Per utilizzare il servizio di vidimazione digitale del FIR i produttori devono registrarsi, sul portale RENTRI nell'area riservata "**Produttori di rifiuti non iscritti**".

Una volta registrati potranno accedere, sempre senza oneri, anche ai **servizi per la compilazione del FIR**.

La **registrazione** è necessaria anche qualora il produttore utilizzi il proprio sistema gestionale per compilare il FIR.

La procedura di registrazione richiede **un accesso con identità digitale** (SPID, CNS, CIE) da parte del rappresentante dell'operatore o di suo incaricato.

Non esiste una scadenza definita per la registrazione ma il **produttore dovrà provvedere alla registrazione prima di vidimare digitalmente il primo FIR**.

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 -> blocco del sistema digitale, cosa fare



Il Ministero dell'Ambiente ha emanato specifiche modalità operative:

nel caso in cui i **servizi del RENTRI** o la **connessione internet aziendale** non siano temporaneamente disponibili:

- **Registri di riserva:** In caso di blocco prolungato, le annotazioni di carico e scarico vanno annotate temporaneamente su un registro di emergenza (o supporto informatico locale) per poi essere caricate a sistema non appena i servizi tornano attivi.
- **FIR di emergenza:** Se il portale è offline al momento della partenza del camion, è possibile emettere un FIR cartaceo pre-stampato e numerato, registrando poi i dati sul portale RENTRI entro i termini di legge una volta ripristinata la connettività.

In particolare:

servizi del RENTRI non disponibili → Allegato 1 al decreto Direttoriale n. 319 del 30/10/2025

connessione internet aziendale → Allegato 2 al decreto Direttoriale n. 319 del 30/10/2025

ecocamere



RIEPILOGO NORMATIVO



Normativa GENERALE D.lgs. 152/06:

- art. 188-bis -> tracciabilità (RENTRI)
- art. 190 -> registro cronologico di c/s
- art. 193 -> formulari

Normativa specifica/dettaglio:

- DM 59/2023 (RENTRI)
- Tempistiche previste dal RENTRI
- Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 4 DM 59/2023
- Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 5 DM 59/2023
- Modalità OPERATIVE
-

ecocamere

FORMULARIO PER IL TRASPORTO ALLEGATO II REGOLAMENTO Modelli 1/5



FORMULARIO RIFIUTI		REGISTRO	Nr. registrazione	DATA	[Numero FIR]
		NO		EMISSIONE	
1	PRODUTTORE	2	DETTENTORE		
Denominazione					
Unità Locale					
Luogo di produzione se diverso dall'unità locale					
Codice Fiscale			Numero Iscrizione Albo		
N. Aut./Comunicazione			Tipo		
3	DESTINATARIO				
Denominazione					
Unità locale					
Codice Fiscale			Numero Iscrizione Albo		Destinazione: R D
N. Aut./Comunicazione			Tipo		
4	TRASPORTATORE				
Denominazione					
Codice Fiscale			Numero Iscrizione Albo		
5	INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE				
Denominazione					
Codice Fiscale			Numero Iscrizione Albo		
6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO					
CODICE EER		STATO FISICO		CARATTERISTICHE DI PERICOLO	
Provenienza: Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>					
Descrizione					
Quantità		kg	litri	Peso verificato in partenza	
				Aspetto esteriore: N. Coll./Contentori	
				Alta rifiuta	
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE					
Analisi/apporto di prova		Classificazione	Nr. documento	Valida al	
Trasporto ADR / RID		Classe pericolo	Nr. ONU	Note:	
9	TRASPORTO	10	ALLEGATO MOD.	MICRORACCOLTA <input type="checkbox"/> INTERMODALE <input type="checkbox"/>	
Targa automezzo		Targa rimorchio		Percorso (se diverso dal più breve)	
8	COGNOME e NOME CONDUCENTE	Data inizio trasporto		Ora	
11	FIRMA del CONDUCENTE	7 FIRMA del PRODUTTORE o del DETTENTORE			



amere

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 2/5



QUARTA SEZIONE	12	RISERVATO al DESTINATARIO	Il carico è stato: Accettato per intero <input type="checkbox"/> Accettato parzialmente <input type="checkbox"/> Respinto <input type="checkbox"/> Causale respingimento: NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>		
			Quantità accettata <input type="text"/> kg	Quantità respinta <input type="text"/> kg	Motivazioni: <input type="text"/>
			In attesa di verifica analitica <input type="checkbox"/>		
			Data arrivo <input type="text"/> Ora <input type="text"/>	Firma del Destinatario <input type="text"/>	
QUINTA SEZIONE	17	ANNOTAZIONI	<input type="text"/>		
			<input type="text"/>		
			<input type="text"/>		
			<input type="text"/>		
SESTAZIONE			[Numero FIR]		
			<small>Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.</small>		
			<small>Modello - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 - ver. 1.0</small>		

ecocamere

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 3/5



Integrazione FORMULARIO RIFIUTI

2° Foglio

DATA EMISSIONE

[Numero FIR]



13	TRASBORDO PARZIALE	Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originario			
		<input type="text"/>			
		Codice Fiscale <input type="text"/>	Numero Iscrizione Albo <input type="text"/>		
		Ref. Nr. Formulario <input type="text"/>	Quantità residua <input type="text"/> kg		
		Motivazione / Causale: <input type="text"/>			
		FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI			
		Denominazione <input type="text"/>			
		Codice Fiscale <input type="text"/>	Numero Iscrizione Albo <input type="text"/>		
		Ref. Nr. Formulario <input type="text"/>	Quantità residua <input type="text"/> kg		
		Denominazione <input type="text"/>			
		Codice Fiscale <input type="text"/>	Numero Iscrizione Albo <input type="text"/>		
		Ref. Nr. Formulario <input type="text"/>	Quantità residua <input type="text"/> kg		
14	TRASBORDO TOTALE	Denominazione del nuovo trasportatore			
		<input type="text"/>			
		Codice Fiscale <input type="text"/>	Numero Iscrizione Albo <input type="text"/>		
		Targa automezzo <input type="text"/>	Targa rimorchio <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presa in carico rimorchio precedente	Data presa <input type="text"/> Ora <input type="text"/>
		Cognome e nome del conducente <input type="text"/>		Firma del conducente <input type="text"/>	
15	SOSTA TECNICA	Luogo di stazionamento <input type="text"/>			
		Prima sospensione del trasporto	Data <input type="text"/> Ora <input type="text"/>	Ripresa trasporto	Data <input type="text"/> Ora <input type="text"/>
		Luogo di stazionamento <input type="text"/>			
		Seconda sospensione del trasporto	Data <input type="text"/> Ora <input type="text"/>	Ripresa trasporto	Data <input type="text"/> Ora <input type="text"/>
		Luogo di stazionamento <input type="text"/>			
		Terza sospensione del trasporto	Data <input type="text"/> Ora <input type="text"/>	Ripresa trasporto	Data <input type="text"/> Ora <input type="text"/>

ecocamere



SANZIONI



2 Mancata o incompleta trasmissione dei dati mensili

Se l'azienda è iscritta ma omette di inviare i dati delle registrazioni cronologiche entro la fine del mese successivo, si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata iscrizione:

Rifiuti NON pericolosi: Da 500 € a 2.000 €.

Rifiuti pericolosi: Da 1.000 € a 3.000 €

Importante aggiornamento normativo (Proroga FIR digitale): Per quanto riguarda specificamente la mancata o errata trasmissione telematica dei dati dei Formulari (FIR), l'applicazione delle sanzioni è stata formalmente differita dal Ministero al 15 settembre 2026 per permettere un allineamento software graduale di tutta la filiera.

ececamere



SANZIONI



3 Violazioni sulla tenuta dei Registri (Modello RENTRI)

L'omessa tenuta del registro di carico e scarico o la compilazione incompleta/inesatta (anche se eseguita sui nuovi modelli cartacei per chi non è ancora obbligato all'iscrizione) comporta sanzioni decisamente più pesanti:

Rifiuti NON pericolosi: Da 2.000 € a 10.000 € (ridotta da 1.040 € a 6.200 € per le aziende con meno di 15 dipendenti se l'errore non pregiudica la tracciabilità del rifiuto).

Rifiuti pericolosi: Da 10.000 € a 30.000 €. Nei casi più gravi, per i rifiuti pericolosi è prevista la sanzione accessoria della sospensione dalla carica aziendale ricoperta (da 1 mese a 1 anno).

4. Violazioni relative al Formulario (FIR)

Il trasporto di rifiuti eseguito senza formulario o con dati gravemente incompleti/inesatti prevede:

Sanzione amministrativa: Da 1.600 € a 10.000 €.

Rilevanza Penale: Se l'inesattezza del FIR riguarda rifiuti pericolosi e configura una falsa dichiarazione (ad esempio sul codice EER o sul reale quantitativo), scatta la reclusione fino a 2 anni (Art. 483 del Codice Penale).

ececamere



 **ecocerved**

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

27/05/2026